

COMUNE DI CATIGNANO

STATUTO

Delibera n. 12 del 30/4/1992.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune di Catignano rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

4. Promuove, favorisce e sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. l'ordinata convivenza sociale;

b. la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini; la parità giuridica, sociale ed economica della donna;

c. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

d. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

e. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;

f. l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;

g. la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali e ambientali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita.

6. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare la efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

7. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 2

Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

2. Il territorio del Comune ha una estensione di Km² 17,04 ed è così delimitato: a nord Loreto Aprutino, a sud Cugnoli, ad est Pianella e Nocciano, ad ovest Civitavecchia.

3. La circoscrizione del Comune di Catignano è formata dalle seguenti contrade: Cappuccini, Decontra, Micarone, Paludi, Sterpara e Varano.

4. Il Comune ha un proprio stemma e un gonfalone.

Art. 3

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune, per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. Le funzioni attribuite e delegate, dopo l'entrata in vigore del presente statuto, di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzati a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato e dalla Regione le risorse necessarie.

CAPO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 4

Organi

1. Sono organi del Comune: Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 5

Consiglio Comunale

1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 6

Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142.

I consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di Giunta all'art.45 della legge 8.6.1990, n.142.

3. Ai consiglieri sono assicurati per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativo.

4. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale, qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

5. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità il più anziano di età.

Art. 7

Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.

3. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'art.32, lett. n, della legge 8.6.1990, n. 142, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggior voti.

4. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate dal numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.

6. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri. Nel caso siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

7. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio, decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza da parte del Sindaco.

8. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere formulate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento in cui vengono presentate.

Art. 8

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno una volta ogni due mesi, nelle date stabilite dal calendario di cui al regolamento ed è convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data di convocazione.

2. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione e delle mozioni da discutere.

3. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.

4. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Il differimento di cui al comma 5 si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

Art. 9

Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a. lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientali della Regione ai sensi dell'art 15 della legge 8.6.1990, n.142;
- c. la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- d. le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f. l'assunzione diretta, la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati e

sottoposti a vigilanza;

i. la contrazione dei mutui;

l. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del Segretario;

n. la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati.

Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico, in caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'art. 36 comma 5 Legge n.142/90;

o. l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;

p. l'invio di deliberazioni di Giunta all'esame dell'Organo di Controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 45 della legge 8.6.1990, n.142. Tale iniziativa va deliberata nel periodo di pubblicazione dell'atto di cui si chiede l'esame.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 10

Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio

1. La potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio si esplica in via generale e fondamentale nell'esprimere contestualmente linea e compagine di governo del Comune legittimando quest'ultimo a portare ad attuazione il programma in tal modo definito.

2. Le ulteriori funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo sono esplicate dal Consiglio:

- a. nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposte dalla Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza consiliare dal comma 2 dell'art. 32 della legge 8.6.1990, n.142;
- b. nell'esercitare, in sede di adozione di atti programmatici, l'iniziativa di far sottoporre a controllo di legittimità le deliberazioni della Giunta attuative di atti concernenti questioni giuridicamente controverse o richiedenti particolari cautele;
- c. nel votare la sfiducia costruttiva nei confronti del Sindaco e della Giunta, e degli altri amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni,
- d. nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni ed interpellanze, nonché nel dibattere e votare le mozioni presentate dai consiglieri ai sensi del comma 6 dell'art.31 della legge 8.6.1990, n.142;
- e. nel dibattere le questioni poste all'ordine del giorno di sedute convocate su richiesta del quinto dei consiglieri e nel votare le conseguenti mozioni;
- f. nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività e nel votare la conseguente mozione.

Art. 11

Elezioni del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono eletti dal Consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti.
2. L'elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. L'elezione avviene sulla base di un documento, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune contenente il programma da attuare, la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
4. Il documento programmatico viene depositato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura di uno dei consiglieri che lo ha sottoscritto, presso il Segretario Comunale che ne dà comunicazione immediata scritta al Consigliere Anziano.
5. L'elezione avviene a scrutinio palese, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto a norma della legge dello Stato.
6. La convocazione dei Consigli Comunali per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere Anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
7. Le adunanze di cui ai commi precedenti ivi compresa quella per la convalida degli eletti sono presiedute dal Consigliere Anziano.
8. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'Organo Regionale di Controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.
9. Le dimissioni o la cessazione della carica del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta.
10. La Giunta ed il Sindaco rimangono in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

Art. 12

Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero 4 assessori.
2. Possono essere eletti assessori, in numero non superiore a un quarto del totale degli assessori spettanti al Comune, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale. La proposta di elezione è accompagnata dalla presentazione di un curriculum che documenti la esperienza di amministrazione e direzione del candidato.
3. Il curriculum, depositato unitamente al documento programmatico di cui all'art. 34, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, deve contenere, oltre alle generalità del candidato, il titolo di studio posseduto, le esperienze professionali ed il tipo di attività lavorativa svolta, l'elenco delle cariche ricoperte presso lo Stato o altri enti pubblici, presso società a partecipazione pubblica o presso società comunque iscritte in pubblici registri.
4. Gli assessori, non facenti parte del Consiglio, assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
5. Non può essere nominato assessore, chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale, Provinciale e Regionale in carica.
6. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottandi.
7. Gli assessori ed il Sindaco debbono avere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e rispettivamente di assessore e di Sindaco.
8. La Giunta è convocata dal Sindaco cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
9. La Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Per argomenti interessanti direttamente le associazioni riconosciute dal Comune, i legali rappresentanti delle stesse potranno partecipare alle riunioni.

10. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionari, dichiarati decaduti o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta, il Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, il quale individua il nuovo ordine degli assessori. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

11. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Resta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23.04.1981, n.184.

Art. 13

Competenza della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Stato al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, o del Segretario; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale ivi compresa quella del personale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Comunale.

3. Compete alla Giunta:

- a. la materia delle liti attive e passive, delle rinunzie e delle transazioni;
- b. l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi. Competono parimenti alla Giunta, anche nelle ipotesi in cui non costituiscano atti di ordinaria amministrazione, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni purchè previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che ne costituiscano mera esecuzione;
- c. i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio;
- d. le spese relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi anche a carattere continuativo che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
- e. i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- f. i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Consiglio Comunale o attribuite al Segretario Comunale;
- g. ogni altro atto che non rientra nelle competenze del Sindaco e del Segretario Comunale.

4. La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di sottoporla all'esame dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge 8.6.1990, n.142.

5. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 14

Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta

mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

2. Il Sindaco provvede a:

a. convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, eseguire le rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;

b. esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e a sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c. sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione e l'efficienza degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, il Sindaco attiva i procedimenti previsti per gli impiegati civili dello Stato;

d. rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, nell'ambito dei componenti il Consiglio;

e. promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'art.41;

f. proporre al Consiglio che delibera nella stessa seduta, la revoca su sua iniziativa, di assessori o la sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, o cessati dall'ufficio per altra causa;

g. vietare l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art.46;

h. esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;

i. indire le conferenze dei servizi di cui all'art.15, quando non abbia disposto la delega di cui all'art. 28, comma 6, lettera c);

l. irrogare le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la commissione di disciplina;

m. sospendere, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali;

n. coordina l'attività dei singoli assessori;

o. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

p. ha facoltà di delega;

q. convocare i comizi per i referendum consultivi;

r. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti nelle materie di competenza comunale, emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente approvati i piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

3. Il Sindaco può delegare un assessore a supplirlo in caso di bisogno, in tutte le attività amministrative comprese le funzioni di Stato Civile ed Anagrafe. Il Sindaco, inoltre, quando particolari motivi lo esigono può delegare ad uno o più assessori l'esercizio delle funzioni amministrative di sua competenza, inerenti a specifiche materie, attività o servizi. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore delegato ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno. La delega permanente e la relativa revoca sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva e devono essere affisse all'Albo Pretorio per 10 giorni. La delega temporanea viene affissa all'Albo Pretorio per un periodo di 10 giorni dal momento dell'accettazione della stessa.

4. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina vigente in materia a coordinare gli orari degli esercizi commerciali.

5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art.9, comma 2, lettera n), o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza.

6. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.

7. Il Sindaco esercita altresì le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

9. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la forma prevista dall'art. 11 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3. Il Sindaco che ricusi di giurare nei termini prescritti o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, si intende decaduto dall'ufficio.

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracollo della spalla destra.

Art. 15

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall'art. 14 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 16

Assessore anziano

1. Il primo nominativo fra gli assessori elencati nel documento programmatico di cui all'art.11, comma 3 svolge le funzioni di assessore anziano.

2. l'assessore anziano sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento, sempre che questi non abbia designato l'assessore delegato.

3. In caso di assenza o impedimento dell'assessore anziano si segue l'ordine degli assessori secondo l'elenco di cui al comma 1 ed in caso di loro mancanza o impedimento subentra il consigliere anziano.

4. Se l'assessore anziano è cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco propone al Consiglio il nominativo del sostituto e l'inserimento nell'ordine dei nominativi previsti nel documento programmatico. La votazione avviene in forma palese.

5. In sede di prima applicazione l'ordine di successione dei nominativi degli assessori è deliberato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, nella seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 17

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art.11.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre di dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto, che potrà comprendere anche i componenti della Giunta precedente.

Art. 18

Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

Art. 19

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 1981 n.154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Comunale, che verrà sostituito da un consigliere o assessore nominato dal Sindaco.

CAPO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 20

Funzioni di direzione

1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandato la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente.

2. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.

3. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

4. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.

5. Per ogni servizio l'attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi definito "centro di imputazione".

6. Il centro di imputazione è responsabile della complessiva conduzione dell'attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Anche i soggetti che per l'Ente svolgono funzioni ed attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata devono collaborare secondo la rispettiva competenza al migliore perseguimento dell'obiettivo attribuito al centro di imputazione.

Art. 21

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento dell'attività dei dipendenti e le coordina al fine di realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa.

2. Partecipa senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio è responsabile della istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione.

3. Può rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale i contratti di cui all'art. 22.

Art. 22

Compiti del Segretario Comunale

1. Spettano al Segretario Comunale, oltre le attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici, i seguenti compiti:

a. la presidenza delle commissioni giudicatrici per la copertura dei posti vacanti nell'organico e l'espletamento delle relative procedure;

b. la presidenza di tutte le commissioni di gara o di concorso, e l'espletamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti o di forniture;

c. la liquidazione di somme pari ad impegni precedentemente deliberati dalla Giunta Comunale;

d. l'istruttoria degli atti di competenza degli organi collegiali del Comune;

e. gli atti propulsivi, mediante ordine di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atto amministrativo o da contratto;

f. la contestazione degli addebiti al personale e l'irrogazione del richiamo scritto e delle censure;

2. Il Segretario Comunale può delegare di volta in volta con specifici provvedimenti i responsabili dei servizi per i compiti di cui alla lettera f del comma 1.

3. Il Segretario per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi organizza e utilizza le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e altri mezzi a lui affidati con specifico provvedimento.

Art. 23

Pareri del Segretario e dei responsabili degli uffici

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, al responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile al responsabile dell'ufficio di ragioneria ed in mancanza, al Segretario Comunale ed in ordine alla legittimità il parere è espresso dal Segretario Comunale. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1 unitamente al funzionario preposto.

Art. 24

Responsabilità del Segretario Comunale

1. Il Segretario, per quanto attiene alla responsabilità è sottoposto alle norme degli impiegati civili dello Stato.

Art. 25

Collaborazioni esterne

1. La Giunta Comunale con deliberazione motivata, e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti esperti, per l'esecuzione di particolari indagini o studio.

2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

Art. 26

Commissione di disciplina

1. E' istituita la commissione di disciplina composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede, dal Segretario e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Con le stesse modalità viene prevista la designazione di un altro dipendente nei casi di contrasto di interessi e di incompatibilità come previsto dall'art. 12 comma 2.

Art. 27

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

c. a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

4. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

5. La nomina è deliberata sulla base di un documento programmatico sottoscritto da un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e depositato presso la segreteria comunale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

6. Il presidente ed i singoli componenti dei consigli di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un terzo dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28

Responsabile del procedimento

1. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della dizione del provvedimento finale.

2. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

3. Il responsabile di ciascuna area di attività provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto alla stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente dell'adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.

4. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 3, oppure qualora sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'area di attività determinata a norma del comma 3.

5. L'area di attività competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Nel caso di richiesta, l'eventuale diniego di rilascio della comunicazione deve essere motivato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In assenza di diniego la richiesta è da considerarsi accolta e la comunicazione deve essere effettuata entro successivi dieci giorni.

6. Il responsabile del procedimento:

a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e di presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b. accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari e adotta ogni misura per l'adeguamento e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c. propone l'indizione o, su delega del Sindaco, indice le conferenze di servizi;

d. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e. adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 29

Partecipazione al procedimento

1. Ove sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui all'art. 30, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per la legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizie dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare anche prima della effettuazione delle comunicazioni, procedimenti cautelari.

Art. 30

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a. l'organo competente al provvedimento conclusivo;
- b. l'oggetto del procedimento promosso;
- c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d. l'ufficio dove prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 31

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonché portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 32

Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti di cui all'art. 29 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 31 hanno diritto:

- a. di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art.46 diritti di accesso alle informazioni;

b. di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 29, 30 e 31 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 33

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art.32, l'amministrazione comunale può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

Art. 34

Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione comunale, deve indicarne la data ed in quali circostanze sono stati presentati; il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale è tenuta a certificare.

Art. 35

Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.

Art. 36

Motivazione dei provvedimenti

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione.

2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione comunale in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'amministrazione comunale quest'ultimo è indicato e reso disponibile.

4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

CAPO V

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 37

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Per ogni argomento sottoposto al Consiglio o alla Giunta viene redatto apposito verbale denominato deliberazione. La deliberazione è sottoscritta dal Sindaco o Presidente e dal Segretario Comunale.

2. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'Albo Pretorio nella sede municipale per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. In appositi spazi predisposti dal Comune nelle frazioni di Cappuccini e Micarone vengono affissi tutti gli atti pubblici del Comune.

3. Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 38

Forme particolari di pubblicazione

1. L'amministrazione comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro pubblicazione.

2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivi il diritto di accesso.

CAPO VI

COLLABORAZIONE TRA ENTI

Art. 39

Forme di collaborazione, convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programmi, costituzione di consorzi e di strutture per attività di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di interventi in materia interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 40

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dell'art.23 della legge 8 giugno 1990, n.142, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 41

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogati di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco, convoca una conferenza dei

rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art.81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composta da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

CAPO VII

PARTECIPAZIONE

Art. 42

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente il Comune:

a. sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b. favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e della norma, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti all'associazionismo;

c. garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi di partecipazione istituiti dal Comune stesso, quali: consulta degli anziani, delle donne, degli handicappati e quante altre consulte si verranno a costituire;

d. mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;

e. può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari ed il relativo rendiconto della spesa dovrà essere approvato dalla Giunta.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti:

eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione o del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri a tal fine è prevista l'istituzione di un apposito albo tenuto presso la segreteria di questo Comune.

Art. 43

Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune, promuove la partecipazione con finalità generali dei cittadini attraverso le associazioni, alle attività del Consiglio e della Giunta. Le associazioni provvederanno a nominare i loro rappresentanti presso i suddetti organi del Comune, previo deposito presso la segreteria del Comune, dello Statuto, dell'elenco dei soci in misura non inferiore a dieci persone, delle generalità del Presidente e del rappresentante designato, nonché dal fine che le associazioni perseguono.

2. Il Sindaco è tenuto a comunicare ai vari rappresentanti delle associazioni, nelle stesse forme previste per le comunicazioni ai consiglieri e agli assessori il giorno in cui il Consiglio o la Giunta tratteranno gli argomenti che interessano direttamente le associazioni stesse e gli stessi rappresentanti possono partecipare alle riunioni. La partecipazione dei rappresentanti delle associazioni sarà circoscritta ai soli argomenti di diretto interesse. In ogni caso i rappresentanti non hanno diritto di voto.

Art. 44

Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. L'Amministrazione procede alla consultazione dei cittadini anche in forme differenziate e articolate, di Associazioni e di particolari categorie di cittadini, mediante strumenti idonei per conoscere l'orientamento degli stessi anche per appositi settori, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare. A tal fine la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale, ogni volta che lo ritengono opportuno, dispongono di audizioni dei cittadini, delle forze economiche e produttive dei soggetti sociali e culturali operanti nel territorio, che possono contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienze, alla ricerca di soluzioni più appropriate in relazione a problemi della politica comunale, in merito ai quali gli interpellati rivestono una particolare qualificazione e rappresentatività. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno nella prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine.

3. Il cittadino e le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e agli assessori sui provvedimenti adottati nel loro esclusivo interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nella stessa forma della richiesta.

Art. 45

Referendum consultivo

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2. Il Sindaco indice il referendum consultivo previa deliberazione del Consiglio Comunale, qualora vi sia la richiesta del 15% dei cittadini elettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La richiesta di referendum può provenire anche dal Consiglio Comunale con atto deliberativo approvato dalla maggioranza dei 2/3 dell'assemblea.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Formano oggetto di referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale, escluse quelle che risultano avere un contenuto vincolato, per effetto di una norma statale o regionale nonché quelle inerenti:

- revisione dello Statuto e dei Regolamenti;
- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;

- piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- bilancio preventivo e consuntivo e piani di investimento;
- designazione e nomina rappresentanti dell'Ente;

6. La proposta di referendum deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca degli elettori.

7. E' ammessa, nel corso dell'anno solare, una sola consultazione referendaria nella quale, tuttavia, possono essere raggruppati un massimo di tre referendum.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

9. Non può essere proposto referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o, comunque, in coincidenza con altre operazioni di voto.

10. E' fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi quattro anni.

11. Il referendum consultivo viene sospeso, qualora il Consiglio Comunale si adegui, nella sostanza, alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio Comunale.

12. Le modalità di promozione, di ammissibilità di svolgimento del referendum e le questioni connesse, ivi comprese la fissazione dei termini, delle modalità, dei quorum per la validità delle consultazioni e la proclamazione dei risultati, dovranno essere disciplinate da apposito regolamento.

13. Il Consiglio Comunale dovrà decidere, in merito all'argomento proposto con il referendum, entro novanta giorni.

Art. 46

Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

10. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tale principio.

CAPO VIII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 47

Finanza Locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza locale.
2. Il Comune ha, altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può accettare contribuzioni volontarie e donazioni da enti e privati.

Art. 48

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi di universalità, dell'integrità e di pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 49

Regolamenti di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 50

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio Comunale nomina il revisore dei conti.
2. Il revisore dei conti è scelto ai sensi dell'art. 57, comma 2, della legge 8.6.1990, n. 142. A lui si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. Dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, deposita proposte e segnalazioni rivolte agli Organi comunali. Ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta.
4. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
5. Il revisore esercita altresì secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni ai sensi dell'art. 51.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco nei modi stabiliti dalla legge e comunque non oltre cinque giorni dalla comunicazione stessa.

Art. 51

Controllo di gestione

1. Il revisore effettuerà verifiche periodiche anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità sull'attività degli uffici, dei servizi e degli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.
2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:
 - a. lo stato della gestione dei settori di intervento e lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;
 - b. i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti, sulla base dei parametri prestabiliti nei singoli provvedimenti.
3. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati alla Giunta Comunale entro trenta giorni dal loro compimento.
4. La Giunta allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 52

Deliberazione a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola precedute da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
3. Un apposito regolamento disciplina la stipulazione e la gestione dei contratti del Comune, assicura la trasparenza della scelta delle ditte e garantisce la convenienza, rapporto qualità-prezzo, dell'offerta fatta dall'aggiudicatario.

Art. 53

Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

Approvazione e modifiche allo Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 55

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.